

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

Campodarsego, 24 maggio 2019

**AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI**

Prot. G 9 / 2019

OGGETTO: Aggiornamento fiscale

LE NOVITA' DEL DECRETO CRESCITA

D.L. del 30 aprile 2019, n. 34

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 30.4.2019, n. 100, il DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", **in vigore dall'1.5.2019**, contenente una serie di novità a carattere fiscale, di seguito esaminate.

MAXI AMMORTAMENTO – Art. 1

È reintrodotta il c.d. "maxi ammortamento", ossia la possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi dall'1.4 al 31.12.2019** (30.6.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di **incrementare il relativo costo del 30%** al fine di determinare le quote di ammortamento / canoni di leasing.

Il Decreto introduce una **limitazione** prevedendo che la maggiorazione del costo **non è applicabile** sulla parte di investimenti complessivi **superiori a € 2,5 milioni**.

N.B. Sono esclusi dall'agevolazione i veicoli a deducibilità limitata di cui ex art. 164, comma 1, lett. b), TUIR, i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis) e quelli esclusivamente strumentali all'attività d'impresa e di uso pubblico di cui alla lett. a). Di fatto, quindi, l'esclusione dal beneficio riguarda l'intera categoria dei veicoli richiamati dal comma 1 del citato art. 164.

È confermata l'applicazione delle disposizioni dell'art. 1, commi 93 e 97, Finanziaria 2016 e pertanto il "maxi ammortamento":

- **non spetta** per gli investimenti in:
 - beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
 - fabbricati e costruzioni;
 - specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell'energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);
- **è irrilevante ai fini dell'applicazione degli** studi di settore, ora ISA.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI – Art. 2

È rivista la tassazione agevolata degli utili reinvestiti prevedendo la soppressione della disciplina contenuta nell'art. 1, commi da 28 a 34, Finanziaria 2019.

Le nuove disposizioni prevedono l'applicazione di un'aliquota **IRES ridotta** al reddito d'impresa **fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve**, diverse da quelle di utili non disponibili, nei **limiti dell'incremento del patrimonio netto**, così determinata.

Anno	Aliquota
2019	22,5%
2020	21,5%
2021	21%
dal 2022	20,5%

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

A tal fine va considerato che:

- si considerano **riserve di utili non disponibili** le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ex art. 2433, C.c. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli **utili realizzati a decorrere dal 2018** e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
- l'incremento di patrimonio netto è pari alla differenza tra:
 - il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento (senza considerare il risultato del medesimo esercizio) al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d'imposta precedenti;
 - il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 (senza considerare il risultato del medesimo esercizio).

La parte degli utili accantonati a riserva che **eccede il reddito complessivo netto** è computata in aumento degli utili accantonati a riserva dell'esercizio successivo.

Per le **società trasparenti** ex art. 115, TUIR l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo.

Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli **imprenditori individuali** e delle **snc / sas in contabilità ordinaria** (non è riproposta l'applicazione dell'agevolazione per le imprese in contabilità semplificata).

L'agevolazione sopra esaminata è **cumulabile con altri benefici** eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e con quelli di cui all'art. 6, DPR n. 601/73 (IRES al 12% a favore degli enti con personalità giuridica).

N.B. Si rammenta che l'abrogazione del citato art. 6 disposta dalla Finanziaria 2019, per effetto di quanto previsto dal DL n. 135/2018, Decreto c.d. "Semplificazioni" è **subordinata all'adozione di successivi provvedimenti legislativi** che individuano misure di favore, compatibili con il diritto UE, nei confronti dei soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali, nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà.

DEDUCIBILITA' IMU IMMOBILI STRUMENTALI – Art. 3

È previsto l'aumento della **deducibilità** dal reddito d'impresa / lavoro autonomo **dell'IMU relativa agli immobili strumentali** (attualmente fissata nella misura del 40%) nelle seguenti misure:

Anno	Deducibilità
2019	50%
2020	60%
2021	60%
dal 2022	70%

MODIFICHE REGIME FORFETARIO – Art. 6

Con la modifica del comma 69 dell'art. 1, Legge n. 190/2014 i contribuenti forfetari che si avvalgono di **dipendenti e collaboratori** sono **tenuti ad operare le ritenute alla fonte** ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73.

N.B. La previsione in esame, in deroga all'art. 3, Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), è **applicabile dall'1.1.2019**.

I "nuovi" sostituti d'imposta devono **trattenere in 3 rate di pari importo** l'ammontare delle ritenute sulle retribuzioni già corrisposte a partire dal mese di agosto (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto) e versarlo entro i termini di cui all'art. 8, DPR n. 602/73 (16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta).

Con la modifica del comma 21 dell'art. 1, Finanziaria 2019, l'obbligo di operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente / assimilati di cui ai citati artt. 23 e 24 è esteso anche agli **imprenditori individuali / lavoratori autonomi** che applicheranno la c.d. "flat tax", ossia che:

- nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito compensi, **compresi tra € 65.001 e € 100.000**, ragguagliati ad anno;

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

- dal 2020 applicano al reddito d'impresa / lavoro autonomo determinato nei modi ordinari l'imposta sostitutiva dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP pari al 20%.

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE DELL'EDILIZIA – Art. 7

È applicabile, fino al 31.12.2021, l'imposta di registro / ipotecaria / catastale in misura fissa pari a € 200 ai trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedono alla demolizione e ricostruzione degli stessi, in chiave antisismica e con il conseguimento della classe energetica A o B, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, nonché all'alienazione degli stessi.

N.B. In mancanza delle suddette condizioni sono applicabili le imposta di registro / ipocatastali nella misura ordinaria, la sanzione pari al 30% delle stesse e gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile.

SISMA BONUS – Art. 8

Con la modifica dell'art. 16, comma 1-septies, DL n. 63/2013, in materia di detrazione prevista per gli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità è previsto che in caso di interventi realizzati:

- nei Comuni inclusi nelle **zone a rischio sismico 1, 2 e 3** (in precedenza limitata alla sola zona 1);
- mediante **demolizione e ricostruzione** di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove consentito dalle norme urbanistiche, da parte di imprese di costruzione / ristrutturazione immobiliare che provvedono alla successiva cessione dell'immobile, entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori;

spettano (all'acquirente dell'unità immobiliare) le detrazioni previste in caso di riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:

- **a 1 classe di rischio inferiore** (detrazione del 75%);
- **a 2 classi di rischio inferiori** (detrazione dell'85%);

e, comunque, fino a € 96.000 per singola unità immobiliare.

INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO – Art. 10

Con l'aggiunta del comma 3.1 all'art. 14, DL n. 63/2013, in materia di interventi di riqualificazione energetica, e del comma 1-octies all'art. 16, DL n. 63/2013 relativo agli interventi riguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità, è previsto che il soggetto avente diritto alle relative detrazioni, **in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse**, può **optare per un contributo di pari importo**:

- **anticipato dal fornitore** che ha effettuato gli interventi **sotto forma di sconto** sul corrispettivo dovuto;
- **rimborsato allo stesso sotto forma di credito d'imposta** utilizzabile in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 in 5 quote annuali di pari importo.

Non operano i limiti:

- di compensazione pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI.

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate all'Agenzia delle Entrate.

FATTURAZIONE ELETTRONICA OPERAZIONI CON SAN MARINO – Art. 12

È prevista l'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino regolati dal DM 24.12.93.

Restano fermi in ogni caso, anche per le operazioni con San Marino, gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica già stabiliti da specifiche disposizioni (soggetti forfetari / minimi, contribuenti in regime ex Legge n. 398/91, soggetti tenuti all'invio dei dati al STS).

A tal fine è necessario attendere la modifica del citato DM 24.12.93 e l'emanazione delle specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

VENDITE DI BENI TRAMITE PIATTAFORME DIGITALI – Art. 13

Il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, **le vendite a distanza di beni importati / nell'UE**, deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una specifica comunicazione contenente per ciascun fornitore:

- denominazione, residenza / domicilio, indirizzo di posta elettronica;
- numero totale delle unità vendute in Italia;

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

- a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia, ammontare totale dei prezzi di vendita / prezzo medio di vendita.

N.B. Il primo invio dei dati va effettuato nel mese di luglio 2019.

Il soggetto in esame assume la qualifica di **debitore d'imposta** per le vendite a distanza per le quali **non ha trasmesso / trasmesso in modo incompleto** i suddetti dati se non dimostra che l'imposta è stata assolta dal fornitore.

N.B. Le nuove disposizioni sono applicabili fino al 31.12.2020.

CREDITO D'IMPOSTA DISTRIBUTORI DI CARBURANTE – Art. 16

È precisato che la disposizione di cui all'art. 1, comma 924, Finanziaria 2018 che riconosce a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall'1.7.2018, mediante carte di debito / credito **riguarda le cessioni di carburante effettuate nei confronti sia di imprese / lavoratori autonomi che di consumatori finali.**

Nel caso in cui le commissioni per i pagamenti relativi al carburante **non siano contabilizzate separatamente** rispetto a quelle relativi ad altri beni, il credito d'imposta in esame spetta per la sola **quota parte** delle commissioni calcolata in base al **rapporto tra volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e quello complessivo.**

CORRISPETTIVI TELEMATICI PER I SOGGETTI CON VOLUME D'AFFARI SUPERIORE A 400 MILA EURO

Risoluzione A.E. dell'8 maggio 2019, n. 47/E

Con Risoluzione 8 maggio 2019, n. 47, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, a decorrere dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d'affari superiore a 400 mila euro.

In particolare l'Agenzia ha precisato che:

- per volume d'affari si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, registrate o soggette a registrazione, con riferimento all'anno solare;
- il volume da considerare è quello complessivo del soggetto passivo d'imposta e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso; rientrano, quindi, sia le operazioni relativamente al commercio al minuto che quelle soggette a fatturazione;
- per individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, a decorrere dal 1° luglio 2019, occorre fare riferimento al volume d'affari relativo al 2018;
- le attività iniziate nel corso del 2019 sono automaticamente escluse dall'obbligo per il 2019.

Infine, l'Agenzia ha precisato che, in assenza di obbligo, resta comunque la possibilità di procedere alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri su base volontaria.

MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO IN TEMA DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI

Provvedimento Agenzia Entrate del 18 aprile 2019, n. 99297

Con il Provvedimento del 18 aprile 2019, l'Agenzia delle Entrate ha apportato delle modifiche al Provvedimento del 28 ottobre 2016 in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Tra le novità previste nel Provvedimento si segnala che:

- i **Registratori Telematici**, ove ne ricorrano i presupposti, possono essere **utilizzati come Registratori di cassa**;
- le **informazioni** acquisite telematicamente dall'Agenzia delle entrate **relativamente alle operazioni di attivazione, messa in servizio, verifica periodica e dismissione**, che vengono comunicate telematicamente dal Registratore Telematico al sistema dell'Agenzia, **sono messe a disposizione del contribuente**, titolare dell'apparecchio o di un intermediario abilitato appositamente delegato dal contribuente stesso (non è più prevista, quindi, la presenza del delegato);
- la **memorizzazione** elettronica e la **trasmissione** telematica dei **dati dei corrispettivi giornalieri può essere effettuata anche utilizzando una procedura web** messa gratuitamente a disposizione dei

SDC SERVIZI AZIENDALI

Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile - Societaria

contribuenti in **area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate** e utilizzabile anche su dispositivi mobili. Mediante tale procedura è possibile generare il documento commerciale (in luogo dello scontrino fiscale).

CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE SENZA "VISTO USCIRE" SULLA FATTURA

Risposta Agenzia Entrate del 24 aprile 2019, n. 130

Con la Risposta del 24 aprile 2019, n. 130, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica, con particolare riferimento alle **cessioni all'esportazione extra UE**.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che **non vi è l'obbligo di emettere fattura elettronica né di inviare il c.d. "esterometro"** (poiché le cessioni sono già documentate con bollette doganali).

Tuttavia si ha, comunque, la **facoltà di emettere fattura elettronica** nei confronti di un soggetto non residente, tramite SdI, inserendo un codice destinatario convenzionale (7 volte "X").

L'Agenzia ha sottolineato che la **prova dell'esportazione è fornita**, in sostituzione del visto sul documento cartaceo, **dal documento informatico rilasciato dalla dogana con la procedura DAE** (Documento di Accompagnamento all'Esportazione) **che fornisce un codice MRN** (Movement Reference Number). Il Dae viene rilasciato dalla dogana di esportazione allo spedizioniere o direttamente all'esportatore e accompagna la merce dalla dogana di esportazione fino alla dogana di uscita.

Per effetto dell'informatizzazione delle procedure, dunque, **non è più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il visto uscire**, poiché esso è sostituito dal messaggio elettronico della dogana di uscita.

MANCATA COMUNICAZIONE ALL'ENEA DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO: NON SI DECADE DAL BENEFICIO

Risoluzione A.E. del 18 aprile 2019, n. 46/E

Con la Risoluzione del 18 aprile 2019, n. 46, l'Agenzia delle Entrate, a seguito anche di un parere del MISE, ha fornito chiarimenti in merito alla trasmissione telematica all'ENEA della comunicazione relativa agli interventi di recupero edilizio che comportano risparmio energetico e all'acquisto di elettrodomestici, introdotta dalla Legge n. 205/2017.

In particolare, è stato precisato che il **mancato invio di tale comunicazione**, seppur obbligatoria, **non è causa di decadenza dal diritto alla detrazione** di cui all'art. 16-bis, TUIR, considerato anche il fatto che non è stata definita alcuna sanzione nel caso di inadempienza.

AUTOFATTURA ANALOGICA DEL RAPPRESENTANTE FISCALE PER ESTRAZIONE BENI DA UN DEPOSITO IVA

Risposta Agenzia Entrate del 9 aprile 2019, n. 104

Con la Risposta del 9 aprile 2019, n. 104, l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica, analizzando il caso di una società di diritto inglese, con rappresentante fiscale in Italia, che opera nel nostro Paese nell'ambito di un deposito IVA (art. 50-bis, D.L. n. 331/1993).

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'obbligo di emettere esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio, non riguarda i soggetti identificati (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale): infatti, viene **emessa obbligatoriamente fattura elettronica solo per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato** e per le relative variazioni.

Tale regola vale anche per l'estrazione dei beni dai depositi IVA, nella quale il soggetto che procede all'estrazione deve emettere un'autofattura "integrata", da annotare nel registro degli acquisti.

Pertanto il rappresentante fiscale del soggetto identificato, **non essendo obbligato ad emettere fattura elettronica, può procedere all'emissione delle autofatture in modalità analogica** (eventualmente anche in .pdf).

Come di consueto rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

SDC SERVIZI AZIENDALI Srl